



**COMUNE DI GASPERINA**  
(Provincia di Catanzaro)  
**Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)**  
**Tel 0967/486483-Fax 0967/486439**

**copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 21 del reg.**

**Data 27 settembre 2012**

**Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU**

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco in seduta ordinaria pubblica aperta di I convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1	LOMANNI Domenico Sindaco-Presidente	SI	
2	LUPICA Giovanni		SI
3	MACRINA Alessandro	SI	
4	RASPA Saverio Maria	SI	
5	PROCOPIO Giuseppe	SI	
6	CELIA Saverio	SI	
7	AGRESTA Francesco	SI	
8	SANSO Annunziato	SI	
9	CELIA Annarita	SI	
10	VOCI Nicola		SI
11	GALLELLO Gregorio	SI	
12	CONFORTO Maurizio	SI	
13	MAZZA Valerio Antonio	SI	

Così presenti n. 11 su 13 Consiglieri assegnati e in carica..

Presiede il Sindaco Dott. Lomanni Domenico.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Luciano PITTELLI

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU"**

\*\*\*

**"RELAZIONA** il Presidente il quale riferisce al C.C. che il Responsabile del Servizio finanziario, geom. RASPA Antonio, ha predisposto la presente proposta riguardante il Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITO** il Relatore;
- **VISTA** la presente proposta redatta dal Responsabile del Servizio finanziario;
- **VISTO** l'allegato schema di Regolamento ;
- **RISCONTRATO** che lo schema di regolamento, predisposto in relazione alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, è ritenuto meritevole di approvazione;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ;
- **VISTO** il T.U. EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000;
- **Visti** : il D. LGS. n. 267/2000; lo Statuto dell'Ente e il regolamento di contabilità;

**Formula la seguente proposta di deliberazione:**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'IMU , composto di n. 15 articoli.



**Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  
(geom. Antonio RASPA)**

Relaziona il Sindaco con il supporto del Responsabile del servizio finanziario, geom. Antonio Raspa, il quale, dopo aver illustrato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, propone di determinare per l'anno 2012 l'aliquota del 10,60 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese ed aziende presenti sul territorio comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione;

**SENTITA** la proposta del Sindaco;

**PRESO ATTO** della relativa istruttoria effettuata da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Antonio RASPA;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** di doverla approvare;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, per come di fatto approva, la suddetta proposta di deliberazione riguardante il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, che qui si intende integralmente riportata;
- 3) Di determinare per l'anno 2012 l'aliquota del 10,60 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese ed aziende presenti sul territorio comunale;
- 4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Antonio RASPA, per le ulteriori fasi gestionali in ordine alle quali l'organo politico non ha alcun potere d'ingerenza;
- 5) Di dichiarare il presente atto, con votazione successiva ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.



# INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 5
Art. 10	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 7
Art. 13	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 7
Art. 14	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 7
Art. 15	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 8

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Gasperina dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gasperina .

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

#### ***ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

#### ***ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO  
ARTISTICO  
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA  
EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E  
ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune.

**ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimicondotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
5. Riduzione del 30% della base imponibile prevista ai fini della tassazione IMU nei confronti degli opifici quantunque industriali destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, nonché gli immobili destinati al servizio dell'agricoltura e dell'allevamento.

#### ***ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI***

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi previsti dalla normativa vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### ***ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi previsti dalla normativa vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro dodici per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### ***ART. 12 – DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### ***ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

### ***ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:  
in proprio dal comune ovvero in forma associata o dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al

R.D. 14 aprile 1910, n. 639; mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione, fino alla data in cui la suddetta opzione sarà ammessa dalla normativa in materia.

Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro trenta.

#### ***ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

**COMUNE DI GASPERINA**  
( Provincia di Catanzaro )  
**Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)**  
**Tel 0967/486483-Fax 0967/486439**

---

**Proposta di deliberazione**

<b>N. 21</b> Del 27/09/2012	<b>OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU</b>	
--------------------------------	--	--

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

( Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

---

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. n. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica .

---

*Gasperina ,*



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Finanziario**

(geom. Antonio RASPA)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


( Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

---

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. n. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile .

---

*Gasperina ,*



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Finanziario**

(geom. Antonio RASPA)

**Il Segretario Comunale**  
f.to **Dott. Luciano PITTELLI**

**Il Sindaco**  
f.to **Dott. Domenico LOMANNI**

**Proposta di deliberazione : Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU**

/x/ *La presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal*  
 9. 10. 2012  *al n. \_\_\_\_\_*

/ / *Inviata copia alla Prefettura di Catanzaro con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Dalla Residenza Comunale,  9. 10. 2012

*Il Responsabile del Servizio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

*Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ :*  
*O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.E.L.);*  
*O decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo, senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento (art. 134, c.1, del T.U.E.L.);*  
*O in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, u.c. del T.U.E.L.);*

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
f.to **(dott. Luciano PITTELLI)**

**E' copia conforme all'originale**  
**Il Segretario Comunale**  
**( Dott. Luciano PITTELLI )**